

Espropriazione forzata dei beni civici

Il regime giuridico dei beni di uso civico ha i caratteri propri della demanialità, in quanto i detti beni sono inalienabili, incommerciabili, imprescrittibili non suscettibili di usucapione, di pignoramento e, quindi, di espropriazione forzata tanto su istanza di privati, quanto della stessa p. a., salvo che la loro alienazione non sia autorizzata nei casi e modi di legge (*art. 12 l. 16 giugno 1927, n. 1766 e art. 39 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332*) o, per i terreni utilizzabili per la coltura agraria, che non sia già effettuata la affrancazione del canone enfiteutico da parte degli assegnatari ai sensi dell'art. 21 l. 16 giugno 1927, n. 1766 va quindi dichiarata la nullità delle aggiudicazioni, operate a seguito della espropriazione forzata di tali beni - *Commiss. usi civici Lazio, 04 giugno 1981, in Rep. fo. it., 1983, n. 15 e pubbl. in Nuovo dir. agr., 1983, 370, n. DI PALMA*